Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 132

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Mercoledì, 22 maggio 1974** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 11 aprile 1974, n. **179**.

Finanziamenti per gli interventi della sezione orientamento del FEOGA.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione dei contributi in conto capitale e del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui integrativi previsti dall'articolo 35 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, ai fini dell'applicazione del regolamento comunitario n. 17/64, sono autorizzate le seguenti spese:

a) lire 18 miliardi per ciascuno degli esercizi 1974, 1975 e 1976, per la concessione dei contributi in conto capitale;

b) lire 2 miliardi per ciascuno degli esercizi 1974, 1975 e 1976, quale limite di impegno per concorso nel pagamento degli interessi sui mutui integrativi.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, in lire 20.000 milioni per l'anno finanziario 1974 si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 aprile 1974

LEONE

RUMOR — BISAGLIA — MORO — GIOLITTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

LEGGE 26 aprile 1974, n. **180**.

Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a provvedere all'aumento da 666 a 852,5 milioni di dollari USA — del peso e del titolo in vigore al 1° luglio 1944 — della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS), il cui statuto è stato approvato e reso esecutivo con legge 23 marzo 1947, n. 132.

Art. 2.

Al fine di effettuare i versamenti alla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo dell'1 per cento in oro e del 9 per cento in lire dell'aumento di 186,5 milioni di dollari previsto dall'articolo precedente, il Ministero del tesoro è autorizzato ad avvalersi dell'Ufficio italiano dei cambi e della Banca d'Italia.

Art. 3.

In corrispondenza di ciascun versamento effettuato alla BIRS, il Ministro per il tesoro è autorizzato a rilasciare all'Ufficio italiano dei cambi ed alla Banca d'Italia speciali certificati di credito, fino alla concorrenza di L. 14.000.000.000.

Detti certificati sono ammortizzabili in dieci anni a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della loro emissione, e fruttano l'interesse dell'1 per cento annuo, pagabile posticipatamente al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno.

Tali certificati sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, dei privilegi e dei benefici ad essi concessi.

Il Ministro per il tesoro determinerà con proprio decreto i tagli e le caratteristiche dei certificati ed il relativo piano di ammortamento.

Il Ministro per il tesoro è altresì autorizzato a disporre, con separato decreto, la corresponsione, sulle somme versate dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia alla Banca internazionale, dell'interesse dell'1 per cento per il periodo compreso tra la data di ciascun versamento da parte degli istituti stessi e quella della emissione dei relativi certificati.

Art. 4.

Al regolamento dei rapporti nascenti in esecuzione della presente legge tra il Ministero del tesoro, l'Ufficio italiano dei cambi e la Banca d'Italia si provvederà mediante convenzioni da stipularsi dal Ministro per il tesoro con i menzionati istituti finanziari italiani.

Art. 5.

E' altresì autorizzata, fino ad un ammontare massimo di L. 3.000.000, la spesa necessaria per la stampa dei certificati previsti all'articolo 3 della presente legge.

Art. 6.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 140 milioni per l'anno finanziario 1974, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 aprile 1974

LEONE

RUMOR — COLOMBO — MORO — TANASSI — MATTEOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

LEGGE 26 aprile 1974, n. **181**.

Contributo addizionale all'Associazione internazionale per lo sviluppo (International Development Association - IDA).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo addizionale a favore dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (International Development Association - IDA), della quale l'Italia è entrata a far parte in virtù della legge 12 agosto 1962, n. 1478, che ha approvato e reso esecutivo lo statuto dell'Associazione.

Il contributo di cui al presente articolo è fissato nella misura di dollari USA 96.720.000 da corrispondersi in quattro annualità in ragione di dollari USA 20.660.000 per ciascuno degli anni 1971 e 1972 e di dollari USA 27.700.000 per ciascuno degli anni 1973 e 1974.

Art. 2.

Per la corresponsione del contributo di cui all'articolo 1, il Ministro per il tesoro è autorizzato a richiedere all'Ufficio italiano dei cambi il versamento, a favore dell'IDA, della valuta all'uopo necessaria, ed a rilasciare all'Ufficio medesimo speciali certificati di credito, fino alla concorrenza di un massimo di L. 61.000.000.000 ripartiti in corrispondenza di ciascun versamento.

Detti certificati sono ammortizzabili in dieci anni a decorrere dal 1° luglio dell'anno successivo a quello della loro emissione, e fruttano un interesse, il cui tasso sarà stabilito dal Ministro per il tesoro, pagabile posticipatamente al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno.

I certificati medesimi sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e godono delle agevolazioni tributarie e delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi.

Il Ministro per il tesoro determinerà, con propri decreti, i tagli e le caratteristiche dei certificati ed il relativo piano di ammortamento.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro disporrà, con separato decreto, la corresponsione dell'interesse, fissandone il relativo tasso, sulle somme anticipate dall'Ufficio italiano dei cambi, maturato durante il periodo compreso tra la data di ciascun versamento da parte dell'Ufficio stesso e quella dell'emissione dei relativi certificati.

Art. 4.

E' autorizzata, fino ad un ammontare di lire 8 milioni, la spesa necessaria per la stampa dei certificati previsti dall'articolo 2 della presente legge.

Art. 5.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1972, valutato in lire 180 milioni, si provvede a carico del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzazione di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per gli anni finanziari 1973 e 1974, valutati rispettivamente, in lire 290 milioni ed in lire 464 milioni e 500 mila, si provvede, rispettivamente, a carico e mediante riduzione dei fondi iscritti ai capitoli 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 aprile 1974

LEONE

RUMOR — MORO — COLOMBO — GIOLITTI — MATTEOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1974, n. **182**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del SS.mo Corpo e Sangue di Cristo, in Roma.

N. 182. Decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del vicario generale del Sommo Pontefice per la città di Roma in data 13 novembre 1972, integrato con altro decreto del giorno successivo e due dichiarazioni una senza data e l'altra del 20 febbraio 1973, relativo alla erezione della parrocchia del SS.mo Corpo e Sangue di Cristo, in Roma, e alla istituzione di due uffici coadiutoriali nella parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1974
Atti di Governo, registro n. 3, *foglio n.* 19. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1974, n. **183**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Madonna della salute, in Amendolara.

N. 183. Decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Anglona-Tursi in data 1° marzo 1967, integrato con quattro postille aggiuntive di pari data e con due dichiarazioni rispettivamente del 31 gennaio 1968 e 18 aprile 1973, relativo alla erezione della parrocchia della Madonna della salute, in località Amendolara Marina del comune di Amendolara (Cosenza).

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1974
Atti di Governo, registro n. 3, *foglio n.* 17. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1974, n. 184.

Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova denominazione del monastero di S. Scolastica della congregazione cassinese della primitiva osservanza, in Subiaco.

N. 184. Decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, la nuova denominazione di: « Monastero di S. Scolastica della congregazione sublacense » assunta dal monastero di S. Scolastica della congregazione cassinese della primitiva osservanza, in Subiaco (Roma).

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1974
Atti di Governo, registro n. 3, *foglio n.* 18. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1974, n. 185.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Maria Elisabetta, in Caorle.

N. 185. Decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Maria Elisabetta, in località Brian del comune di Caorle (Venezia).

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1974
Atti di Governo, registro n. 3, *foglio n.* 16. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1974, n. 186.

Riconoscimento, agli effetti civili della separazione della parrocchia di San Nicolò, in Nicosia, dalla arcipretura del capitolo cattedrale.

N. 186. Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Nicosia in data 7 ottobre 1971, integrato con tre dichiarazioni di cui due in data 19 maggio 1972 e l'altra del 5 maggio 1973, relativo alla separazione della parrocchia di S. Nicolò, in Nicosia (Enna), dall'arcipretura 1ª dignità di quel capitolo cattedrale.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1974
Atti di Governo, registro n. 3, *foglio n.* 22. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1974, n. 187.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Damiano, in Terracina.

N. 187. Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Terracina - Latina - Priverno e Sezze in data 26 novembre 1970, integrato con due dichiarazioni rispettivamente del 20 luglio 1972 e 26 settembre 1973, relativo alla erezione della parrocchia di S. Damiano, in località Cinque Pini del comune di Terracina (Latina).

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1974
Atti di Governo, registro n. 3, *foglio n.* 24. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1974, n. 188.

Riconoscimento della personalità giuridica del monastero delle domenicane di S. Rosa di Finalborgo, in Finale Ligure, ed autorizzazione allo stesso ad accettare due donazioni.

N. 188. Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del monastero delle domenicane di S. Rosa di Finalborgo, in Finale Ligure (Savona). L'ente stesso viene, altresì, autorizzato ad accettare le donazioni disposte dalle signore Nervina Lasia e Gabriella Chelin e dalle signore Angela Briano, Maria Angelica Giusta vedova Buffaria e Agnese Zecchin con atti pubblici 13 dicembre 1972, rispettivamente numeri 72928 e 72927 di repertorio, ambedue a rogito avv. Mario Zanobini, notaio in Savona, consistenti in: *a*) due appartamenti con cantina, siti in Finale Ligure, frazione Pia, via Donizetti n. 4, condominio Adige, non ancora censiti in catasto; *b*) un fabbricato con antistante appezzamento di terreno ad uso giardino, orto e cortile, adibito ad uso diretto dell'ente, sito in frazione Costa del comune di Celle Ligure (Savona), riportato in catasto alla partita 257, foglio 6, mappale 75 e un appezzamento di terreno della superficie di mq 310 circa censito nel catasto terreni alla partita 1981, foglio 6, mappale 61; il tutto complessivamente valutato L. 33.240.000.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1974
Atti di Governo, registro n. 3, *foglio n.* 23. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1974, n. 189.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione laicale a scopo di religione e di culto « A servizio della Divina Misericordia », in Valenzano.

N. 189. Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'associazione laicale a scopo di religione e di culto « A servizio della Divina Misericordia », in Valenzano (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1974
Atti di Governo, registro n. 3, *foglio n.* 26. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1974, n. 190.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Carlo Borromeo, in Ancona.

N. 190. Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Ancona in data 1° dicembre 1970, integrato con tre dichiarazioni rispettivamente del 2 dicembre 1970, 30 gennaio e 7 giugno 1973, relativo alla erezione della parrocchia di S. Carlo Borromeo, in località Borgo Rodi del comune di Ancona.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1974
Atti di Governo, registro n. 3, *foglio n.* 27. — SCIARRETTA

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1974.

Scioglimento del consiglio comunale di Alghero.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Alghero (Sassari), al quale la legge assegna trenta membri, è risultato composto dopo le elezioni del 7 giugno 1970, di vari gruppi minoritari singolarmente privi di una decisiva maggioranza.

A seguito di intese fra alcuni raggruppamenti consiliari l'amministrazione potè funzionare, pur tra contrasti e difficoltà, fino al mese di ottobre dello scorso anno, allorchè i cennati contrasti presero ad acuirsi pregiudicando la normale attività del civico consesso e rendendolo infine carente in ordine al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione 1974.

La sezione regionale di controllo, non avendovi provveduto la giunta municipale, nominava un commissario con l'incarico di disporre, in via sostitutiva, a norma dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, la deliberazione dello schema di bilancio preventivo per l'esercizio 1974 da sottoporre all'esame del competente consiglio comunale.

Il commissario approvava detto schema con deliberazione 9 novembre 1973, n. 1.

Allo scopo, allora, di porre il predetto consiglio di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di un preciso obbligo di legge, l'organo regionale di controllo con ordinanza 19 novembre 1973, notificata a tutti i consiglieri, convocava d'ufficio il civico consesso per i giorni 27 e 28 novembre 1973 ai fini dell'esame del bilancio; nel contempo veniva assegnato un termine di giorni 10, a decorrere dalla data di prima convocazione, per l'approvazione del bilancio stesso con l'espressa diffida che, nel caso di persistente inadempimento entro il termine assegnato, si sarebbe provveduto allo scioglimento del consiglio stesso ai sensi dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Tale tentativo non aveva, però, esito positivo.

Pertanto, la sezione regionale di controllo, constatato l'infruttuoso decorso del termine assegnato all'ente, con decisione 10 dicembre 1973, ha nominato, ai sensi del quinto comma dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, apposito commissario ai fini della deliberazione del bilancio.

Il prefetto ha proposto lo scioglimento del suddetto consiglio comunale del quale ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento in quanto il consiglio comunale di Alghero, nonostante formale diffida, è rimasto carente in ordine al bilancio del 1974, che è stato poi approvato in via sostitutiva.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 15 febbraio 1974.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Alghero (Sassari) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Sebastiano Ghiurmino.

Roma, addì 30 aprile 1974

Il Ministro per l'interno: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Alghero (Sassari) ha omesso di provvedere all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1974 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento della amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 15 febbraio 1974;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Alghero (Sassari) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Sebastiano Ghiurmino è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consigilo stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1974

LEONE

TAVIANI

(3970)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1973.

Immissione nei ruoli del personale non insegnante non di ruolo appartenente alle carriere esecutiva ed ausiliaria in servizio nelle scuole ed istituti d'istruzione secondaria ed artistica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 17 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, concernente l'immissione nei ruoli del personale non insegnante non di ruolo appartenente alle carriere esecutiva ed ausiliaria in servizio nelle scuole e istituti di istruzione secondaria ed artistica;

Decreta:

Art. 1.

Il personale non insegnante non di ruolo esecutivo ed ausiliario delle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica statali, anche con amministrazione autonoma, assunto a norma dei commi 1 e 2 dell'art. 17 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, ha titolo all'inclusione nelle graduatorie ad esaurimento ai fini della successiva nomina nei ruoli delle corrispondenti carriere esecutiva ed ausiliaria, prevista dal terzo comma del medesimo art. 17, qualora al 31 ottobre di ciascun anno abbia prestato « lodevole » servizio non di ruolo per almeno tre anni, anche non continuativi, in posti vacanti.

Tale anzianità è ridotta ad un anno per gli ex combattenti, i profughi, gli invalidi civili di guerra, gli invalidi militari di guerra, gli internati perseguitati e deportati civili, le vedove e gli orfani di guerra e dei caduti per servizio.

Ai fini del computo dell'anzianità prescritta deve essere preso in considerazione soltanto il servizio non di ruolo prestato nella carriera per la quale si chiede

l'immissione in ruolo. Inoltre, deve essere preso in considerazione il servizio prestato in posti vacanti anteriormente al 1° ottobre 1972, purchè gli aspiranti siano stati confermati a norma dell'art. 7 dell'ordinanza ministeriale 20 aprile 1972.

Il servizio militare per richiamo alle armi o per adempimento degli obblighi di leva prestato dopo l'instaurazione del rapporto di impiego non di ruolo a tempo indeterminato è valutato come servizio prestato nella qualifica di appartenenza. Ai fini della inclusione nelle graduatorie è indispensabile che l'aspirante presti di fatto servizio per almeno sei mesi.

Gli aspiranti devono essere in possesso del titolo di studio previsto dall'ordinanza ministeriale applicativa dell'art. 17, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, per il conferimento dell'incarico a tempo indeterminato.

Art. 2.

Gli aspiranti all'assunzione in ruolo devono possedere, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
2) buona condotta;
3) idoneità fisica all'impiego.

Non possono aspirare all'assunzione in ruolo:

a) coloro che sono stati esclusi dall'elettorato attivo politico (art. 2, quinto comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3);

b) coloro che sono stati destituiti o dispensati da un impiego presso la pubblica amministrazione (art. 2, quinto comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3);

c) coloro che sono stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *D*, del citato testo unico;

d) coloro che sono stati licenziati ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Si prescinde da limite di età prescritto per l'ammissione ai pubblici concorsi.

Art. 3.

Il personale non insegnante non di ruolo esecutivo ed ausiliario avente titolo ai sensi del precedente art. 1 a richiedere l'inclusione nelle graduatorie ad esaurimento per la successiva nomina in ruolo, dovrà farne domanda in carta legale al provveditore agli studi della provincia in cui presta servizio, *tramite il capo dell'istituto di appartenenza, entro il trenta novembre di ciascun anno, a pena di decadenza.*

In prima applicazione il termine di cui al precedente comma è fissato al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Qualora l'aspirante non sia più in servizio, la domanda deve essere presentata direttamente al provveditore agli studi della provincia in cui ha prestato l'ultimo periodo di servizio.

Nella domanda, redatta secondo l'allegato modello, l'aspirante deve dichiarare:

a) le proprie generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita; le coniugate dovranno indicare il cognome del marito seguito dal nome e quindi dal cognome da nubile);

b) residenza;

c) sede di servizio e qualifica rivestita;

d) gli eventuali titoli che diano diritto alla riduzione del servizio ad un anno;

e) di essere in possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

f) di essere iscritti nelle liste elettorali, indicando il comune di iscrizione, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali medesime;

g) le eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale;

h) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inammissibilità previste al precedente art. 2;

i) il titolo di studio posseduto con la specificazione della scuola o istituto presso il quale è stato conseguito;

l) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La domanda deve essere datata e firmata. La firma deve essere autenticata dal capo della scuola o istituto presso il quale l'aspirante presta servizio o da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Alla domanda devono essere allegati:

1) il titolo di studio in originale o copia autentica;

2) i certicati in carta legale comprovanti il servizio prestato. Detti certificati devono indicare la qualifica rivestita e la data di inizio e il termine del servizio e se tale servizio possa ritenersi « lodevole » e se sia stato prestato in posti vacanti.

In particolare il capo di istituto che rilascerà il certicato deve indicare il numero degli alunni, ovvero delle classi, nonchè il personale non insegnante in servizio, ai fini della determinazione della vacanza del posto.

Per quanto concerne il servizio prestato in istituti tecnici e professionali si dovrà fare riferimento alla pianta organica approvata ai sensi dell'art. 2 della legge 22 novembre 1961, n. 1282;

3) gli eventuali titoli che danno diritto alla riduzione del servizio ad un anno:

a) ex-combattenti: copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, corredato della dichiarazione attestante il servizio prestato in reparti combattenti con l'indicazione delle campagne di guerra riconosciute;

b) profughi: attestato rilasciato dalla competente prefettura;

c) invalidi di guerra: decreto di concessione della relativa pensione; ovvero mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale pensioni di guerra;

d) invalidi per servizio militare ed invalidi civili di guerra: mod. 69-*ter* rilasciato dal Ministero del tesoro;

e) internati perseguitati e deportati civili: attestato rilasciato dalla competente prefettura;

f) vedove di guerra: apposito mod. 331 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra;

g) vedove ed orfani di caduti per causa di servizio: dichiarazione rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

h) orfani di guerra: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra;

4) eventuali documenti attestanti il possesso di titoli che diano diritto a precedenza a parità di merito a norma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Art. 4.

I provveditori agli studi, raccolte le domande di cui al precedente art. 3, provvederanno a compilare, entro il 31 dicembre di ciascun anno, le seguenti graduatorie ad esaurimento:

1) applicato di segreteria nella scuola e negli istituti di istruzione secondaria e artistica;

2) aiutante tecnico nei licei-ginnasi;

3) bidello nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria ed artistica, compresi i posti per i servizi di educazione fisica.

In ogni graduatoria gli aspiranti saranno collocati nell'ordine risultante dall'attribuzione agli stessi di un punto per ogni mese di servizio prestato, alle condizioni di cui all'art. 1 del presente decreto, fino al 31 ottobre. A parità di punteggio, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni.

Le graduatorie dovranno essere inviate per la registrazione alle delegazioni regionali della Corte dei conti. Ad avvenuta registrazione copia delle medesime dovranno essere pubblicate all'albo del provveditorato.

Art. 5.

Contro le graduatorie di cui al precedente articolo è ammesso ricorso gerarchico al Ministero della pubblica istruzione nel termine di trenta giorni dalla data di affissione all'albo.

Il ricorso deve essere inoltrato per il tramite del provveditorato agli studi, che dopo averlo comunicato ai controinteressati, qualora non vi abbia provveduto il ricorrente, lo trasmette al Ministero-Gabinetto con le proprie osservazioni e con gli atti necessari per l'esame del ricorso stesso.

Art. 6.

Dopo l'approvazione delle graduatorie da parte degli organi di controllo, i provveditori agli studi inviteranno gli aventi titolo all'assunzione in ruolo a trasmettere entro trenta giorni i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita in carta da bollo rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine. Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita;

2) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo rilasciato dal segretario della procura della Repubblica; se da tale certificato risulteranno condanne penali non dichiarate nelle domande di assunzione in ruolo, l'interessato sarà dichiarato decaduto dai diritti derivanti dall'inclusione in graduatoria;

3) certificato su carta da bollo rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ai sensi di legge, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Il certificato dovrà anche contenere l'indicazione dell'effettuato accertamento sierologico previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra e assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado dell'invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica gli aspiranti per accertarne la completa idoneità al servizio. L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o si rifiuti di sottoporsi a visita è escluso dall'assunzione in ruolo;

4) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

5) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza su carta da bollo;

6) copia del foglio matricolare militare. E' sufficiente il certificato di esito di leva per coloro che sono stati riformati dal consiglio di leva.

I certificati di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore ai tre mesi.

Il provveditore agli studi provvederà d'ufficio all'accertamento della buona condotta morale e civile, riservandosi di adottare anche dopo l'assunzione in ruolo eventuali provvedimenti di esclusione.

Art. 7.

Il provveditore agli studi dispone, con propri decreti, l'immissione in ruolo degli aspiranti nei limiti dei posti disponibili nella provincia.

Gli aspiranti, qualora la disponibilità dei posti sia tale da permettere il completo esaurimento della rispettiva graduatoria, saranno assegnati nelle sedi e nei posti di fatto già occupati, a prescindere dalla posizione di graduatoria.

Gli effetti giuridici delle nomine decorreranno dal giorno successivo al compimento dell'anzianità di servizio richiesta dall'art. 1.

I provveditori agli studi, per i provvedimenti di cui al primo comma del presente articolo, possono avvalersi della facoltà di delega previsto dall'art. 2 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 367, convertito nella legge 26 luglio 1970, n. 578.

Il presente decreto, unitamente all'allegato, verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1973

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1974
Registro n. 23 Istruzione, foglio n. 296

ALLEGATO

Al provveditore agli studi di . . . . . .

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . (provincia) . . . . .
il . . . . residente a . . . .
in servizio presso . . . .
. . . . in qualità (1) . . . .
. . . .
. . . . non di ruolo, chiede, a norma dell'art. 17, terzo e quarto comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, di essere incluso nella seguente graduatoria ad esaurimento . . . .

All'uopo dichiara:

1) di aver prestato i seguenti servizi in qualità di personale non insegnante non di ruolo . . . .
. . . .;

2) di essere stato assunto e confermato a norma della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, primo comma;

3) di aver diritto all'inclusione nella graduatoria ad esaurimento, di cui alla presente domanda, dopo un anno di servizio non di ruolo in quanto (2) . . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .;

4) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

5) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi . . . . . .
. . . .;

6) di non aver riportato condanne penali ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali . . . .
. . . .;

7) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inammissibilità previste dall'art. 2 del decreto ministeriale . . . .
. . . .;

8) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . .
conseguito in data . . . . .
presso .,

9) di trovarsi, per quanto riguarda gli obblighi militari, nella seguente posizione . . . .

Allega (3):

a) il titolo di studio (in originale o copia autentica);

b) certificato dei servizi prestati nella carriera per la quale si chiede l'immissione in ruolo;

c) i seguenti documenti attestanti il possesso di requisiti che danno titolo alla riduzione del servizio ad un anno . .
. . . .,

d) i seguenti documenti attestanti il possesso dei titoli che danno diritto a precedenza a parità di merito . .
. . . .

Data . .

Firma
. .

Visto del capo d'istituto
. . . .

Indirizzo al quale si desideri vengano inviate le eventuali comunicazioni . .
. . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

(1) Specificare la qualifica (applicato di segreteria, aiutante tecnico, bidello). Si precisa, per quanto riguarda gli aiutanti tecnici, che possono presentare tale domanda solo quelli in servizio nei licei-ginnasi.

(2) Specificare se si è ex-combattenti o la categoria assimilata agli ex-combattenti, alla quale si appartiene. Omettere se non interessa.

(3) Non è ammesso il riferimento a titolo o certificati già in possesso del provveditore agli studi.

(3909)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1974.

Nuove forme di pagamento delle tasse automobilistiche per gli autocarri e rimorchi bulgari temporaneamente importati in Italia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463, il quale prevede la facoltà di stabilire nuove forme di pagamento delle tasse automobilistiche;

Decreta:

Articolo unico

Gli autoveicoli ed i rimorchi adibiti a trasporti di cose, importati temporaneamente dalla Bulgaria ed appartenenti a persone residenti stabilmente in Bulgaria, possono circolare in Italia contro il pagamento di un trecentosessantesimo della tassa annuale di circolazione per ogni giorno (o frazione) di permanenza in Italia. In ogni caso la tassa non può essere inferiore a tre trecentosessantesimi.

Il trattamento tributario di cui al precedente comma è subordinato alla sussistenza della reciprocità di trattamento.

Roma, addì 11 marzo 1974

Il Ministro: COLOMBO

(3948)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1974.

Esenzione dal pagamento del diritto fisso, istituito con la legge 28 dicembre 1959, n. 1146, per gli autocarri e rimorchi bulgari temporaneamente importati in Italia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto l'art. 2 della legge 28 dicembre 1959, n. 1146, il quale prevede che possono essere concesse riduzioni od esenzioni dal pagamento del diritto fisso, istituito con la legge medesima, in esecuzione di accordi intervenuti con altri governi, o di convenzioni internazionali, oppure quando sussiste reciprocità di trattamento tributario, e per esigenze dei traffici;

Ritenuto che tra l'Italia e la Bulgaria sussiste reciprocità di trattamento tributario in materia di autotrasporti di merci;

Decreta:

Articolo unico

Gli autoveicoli ed i rimorchi adibiti a trasporti internazionali di cose, importati temporaneamente dalla Bulgaria ed appartenenti a persone residenti stabilmente in Bulgaria sono esenti, per reciprocità di trattamento tributario, dal pagamento del diritto fisso di cui all'art. 1 della legge 28 dicembre 1959, n. 1146.

Roma, addì 11 marzo 1974

Il Ministro per le finanze
COLOMBO

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
PRETI

(3947)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1974.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Cometon forte » della ditta Gibipharma di Milano. (Decreto di revoca n. 4388/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 4 dicembre 1963 con il quale venne registrata al n. 13624 la specialità medicinale denominata « Cometon forte » a nome della ditta Gibipharma, con sede in Milano, via C. Pisacane, 10, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze, è da ritenersi terapeuticamente superata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni della ditta interessata;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 25 luglio 1973;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Cometon forte », nella preparazione 3 fiale liofilizzate « forte » + 3 fiale solvente da 2 cc., registrata al n. 13624 in data 4 dicembre 1963, a nome della ditta Gibipharma di Milano.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1974

Il Ministro: COLOMBO

(4020)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1974.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Anulcina » della ditta Prodotti Manis di Torino, che successivamente ha cambiato la propria denominazione in « Laboratori Smart ». (Decreto di revoca n. 4387/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 6 maggio 1947 e 5 maggio 1950 con i quali venne registrata ai numeri 715 e 715/A la specialità medicinale denominata « Anulcina » rispettivamente nella preparazione fiale 6 × 1 cc., flacone g. 120 e categoria 20 confetti a nome della ditta Prodotti Manis di Torino, prodotta nella officina farmaceutica della ditta stessa;

Visto il certificato della camera di commercio, industria e agricoltura di Torino in data 5 settembre 1959 dal quale risulta che la ditta suddetta modificò la propria denominazione in « Laboratori specialità medicinali applicazioni ricerche terapeutiche laboratori Smart S.r.l. »;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze, è da ritenersi terapeuticamente superata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 21 marzo 1973;

Considerato che la ditta interessata, nella persona del suo liquidatore, nel termine perentorio prescritto, non ha presentato alcuna documentazione atta a dimostrare l'attuale validità terapeutica del prodotto;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Anulcina » nelle preparazioni fiale 6 × 1 cc., flacone da g. 120 e categoria 20 confetti, registrata ai numeri 715 e 715/A in data rispettivamente 6 maggio 1947 e 5 maggio 1950 a nome della ditta Prodotti Manis di Torino, che, successivamente, ha cambiato la propria denominazione in « Laboratori Smart ».

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Torino è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1974

Il Ministro: COLOMBO

(4019)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1974.

Nomina del segretario del consiglio di amministrazione dell'ente « Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto-legge 19 ottobre 1938, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973;

Vista la legge 24 maggio 1943, n. 420;

Visto il decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 122;

Visto l'art. 321 del regolamento approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077;

Visto il decreto luogotenenziale 10 maggio 1945, numero 278, che approva lo statuto dell'ente « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto »;

Visto l'art. 11 del citato statuto, modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1147, del 2 settembre 1960 e sostituito dall'art. 1 del successivo decreto presidenziale n. 1799 del 30 ottobre 1963, che prevede la composizione del consiglio di amministrazione;

Visto l'art. 1 della legge 6 agosto 1967, n. 699, in virtù del quale l'ente succitato assume la denominazione di « Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto »;

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 2 gennaio 1968, n. 2, a norma dei quali sono stati soppressi la Direzione generale per la finanza straordinaria e l'ispettorato generale per il lotto e le lotterie ed è stata istituita la Direzione generale per le entrate speciali, cui vengono devoluti i compiti e le attribuzioni dei soppressi uffici;

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1973, concernente la ricostituzione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per il triennio 5 luglio 1973-5 luglio 1976;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1973, concernente la sostituzione di un membro del citato consiglio di amministrazione;

Ritenuto che le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione dell'ente sono attualmente esercitate dal dott. Giuseppe Picciuto, direttore di divisione, il quale cessa prossimamente dal servizio per collocamento a riposo;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del predetto funzionario nella carica di segretario;

Decreta:

La dott.ssa Graziella Mercuri, direttore di sezione nel Ministero delle finanze, in servizio presso la Direzione generale per le entrate speciali, è nominata segretario del consiglio di amministrazione dell'ente « Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto », con effetto dal 2 maggio 1974, in sostituzione del dott. Giuseppe Picciuto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 aprile 1974

Il Ministro: TANASSI

(3918)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1974.

Autorizzazione alla società « Società fiduciaria e revisione Studio Jona Società per azioni », in forma abbreviata « Studio Jona S.p.a. », con sede in Torino, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Società fiduciaria e revisione Studio Jona Società per azioni », in forma abbreviata « Studio Jona S.p.a. », con sede in Torino, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Società fiduciaria e revisione Studio Jona Società per azioni », in forma abbreviata « Studio Jona S.p.a. », con sede in Torino, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 maggio 1974

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

Il Ministro per la grazia e giustizia
ZAGARI

(3949)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1974.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi da vincolare a riserva.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 27 febbraio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 dell'8 marzo 1974, il quale, tra l'altro, stabilisce che l'importo dei buoni ordinari del Tesoro al portatore da emettere dal 1° marzo 1974 al 31 dicembre 1974, sono determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi mensilmente nella *Gazzetta Ufficiale;*

Decreta:

E' disposta nel mese di maggio 1974 l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi da vincolare a riserva, ai sensi dell'art. 32, lettera *f*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, fino al limite massimo, in valore nominale, di L. 500.000.000.000.

L'emissione sarà effettuata il giorno 29 maggio 1974.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 maggio 1974

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1974
Registro n. 16 Tesoro, foglio n. 93

(4061)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di istituzioni di diritto romano presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Siena

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Siena è vacante la cattedra di istituzioni di diritto romano alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3998)

Vacanza di sedici cattedre universitarie presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma, sono vacanti le seguenti cattedre:

1) genetica, seconda cattedra;
2) chimica biologica, prima cattedra;
3) microbiologia;
4) fisica, seconda cattedra;
5-6) metodi matematici della fisica, prima e seconda cattedra;
7) complementi di fisica;
8) laboratorio di fisica I;
9) analisi numerica, seconda cattedra;
10) analisi matematica;
11) meccanica razionale, terza cattedra;
12) matematiche complementari;
13) tecnica della programmazione;
14) teorie relativistiche;
15) chimica biologica, seconda cattedra;
16) elettrochimica,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3995)

Vacanza di tre cattedre universitarie presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Bologna

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Bologna sono vacanti le seguenti cattedre:

1) scienza delle costruzioni;
2) elettrotecnica;
3) costruzioni idrauliche,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3996)

Vacanza della cattedra di anatomia e istologia patologica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna è vacante la cattedra di anatomia e istologia patologica alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3997)

Vacanza di cinque cattedre universitarie presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bologna

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bologna sono vacanti le seguenti cattedre:

1) lingua e letteratura tedesca;
2) storia contemporanea;
3) storia della lingua latina;
4) linguistica generale;
5) filosofia morale,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3993)

Vacanza di quattro cattedre universitarie presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università statale di Milano

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano sono vacanti le seguenti cattedre:

1) patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica, terza cattedra;
2) clinica medica generale e terapia medica, terza cattedra;
3) farmacologia cellulare;
4) clinica medica generale e terapia medica, quarta cattedra,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3994)

Vacanza della cattedra di farmacologia e farmacognosia presso la facoltà di farmacia dell'Università di Firenze

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di farmacia dell'Università di Firenze, è vacante la cattedra di farmacologia e farmacognosia. alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3992)

Vacanza della cattedra di istituzioni di diritto pubblico presso la facoltà di economia marittima dell'Istituto universitario navale di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia marittima dell'Istituto universitario navale di Napoli è vacante la cattedra di Istituzioni di diritto pubblico alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4036)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicati concernenti il trattamento economico del personale dell'Istituto nazionale per il commercio estero

Il Ministero del commercio con l'estero comunica che di concerto con il Ministero del tesoro ha provveduto, con decreto 13 ottobre 1973, a sostituire l'art. 20 del decreto ministeriale 20 aprile 1961 (pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 28 aprile 1961), già modificato con l'art. 1 del decreto ministeriale 15 settembre 1966.

Il Ministero del commercio con l'estero comunica che di concerto con il Ministero del tesoro ha provveduto, con decreto 9 gennaio 1974, a modificare ulteriormente l'art. 20 del regolamento per il personale dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

(3991)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Scioglimento del consiglio di amministrazione del consorzio agrario interprovinciale di Genova, La Spezia e Savona e nomina di un commissario governativo.

Con decreto ministeriale addì 15 aprile 1974 il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale del consorzio agrario interprovinciale di Genova, La Spezia e Savona, con sede in Genova, eletti dall'assemblea dei soci, sono sciolti ed il sig. Dario Vicarelli viene nominato commissario governativo del consorzio stesso fino al 30 aprile 1975, con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione assegnati dallo Statuto e dalla legge agli ordinari organi amministrativi e con carico di sottoporre alla preventiva approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ogni eventuale atto di disposizione.

Con il medesimo decreto vengono inoltre attribuiti al commissario i poteri dell'assemblea dei soci per quanto concerne l'approvazione del bilancio 1973 e con l'obbligo di provvedere, nel termine di cui sopra e nei modi previsti dal combinato disposto dell'art. 19 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, e dell'art. 2366 del codice civile, alla convocazione della assemblea dei soci per gli altri adempimenti di legge.

(3999)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Taurianova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1974, il comune di Taurianova (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 972.766.860, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1312/M)

Autorizzazione al comune di Offida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1974, il comune di Offida (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 148.525.858, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1275/M)

Autorizzazione al comune di Grottazzolina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1974, il comune di Grottazzolina (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.061.863, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(1276/M)

Autorizzazione al comune di Camposanto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1974, il comune di Camposanto (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 92.788.950, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1277/M)

Autorizzazione al comune di Castelnovo ne' Monti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1974, il comune di Castelnovo ne' Monti (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 203.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1278/M)

Autorizzazione al comune di Prezza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1974, il comune di Prezza (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 13.776.762, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1279/M)

Autorizzazione al comune di Erbezzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1974, il comune di Erbezzo (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.288.582 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1280/M)

Autorizzazione al comune di Fornovo di Taro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1974, il comune di Fornovo di Taro (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.768.435, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1281/M)

Autorizzazione al comune di Pietrapaola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 14 maggio 1974, il comune di Pietrapaola (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.630.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1282/M)

Autorizzazione al comune di Stornarella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 14 maggio 1974, il comune di Stornarella (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 97.886.705, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1283/M)

Autorizzazione al comune di Malvito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 14 maggio 1974, il comune di Malvito (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.090.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1284/M)

Autorizzazione al comune di Tornareccio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 14 maggio 1974, il comune di Tornareccio (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.621.985, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1285/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 94

Corso dei cambi del 17 maggio 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	630 —	630 —	630 —	630 —	632 —	630 —	629,50	630 —	630 —	630 —
Dollaro canadese	654,40	654,40	656 —	654,40	656 —	654,50	653,50	654,40	654,40	654,40
Franco svizzero	220,35	220,35	220,25	220,35	215 —	220,35	219,80	220,35	220,35	220,35
Corona danese	107,72	107,72	108 —	107,72	106,50	107,75	107,70	107,72	107,72	107,72
Corona norvegese	119,20	119,20	118 —	119,20	117,50	119,30	119,25	119,20	119,20	119,20
Corona svedese	148,55	148,55	148 —	148,55	146,50	148,50	148,40	148,55	148,55	148,55
Fiorino olandese	245,15	245,15	244,78	245,15	242 —	245,20	244,85	245,15	245,15	245,15
Franco belga	16,8540	16,854	16,80	16,8540	16,75	16,90	16,825	16,854	16,85	16,85
Franco francese	130,35	130,35	130,50	130,35	129,75	130,40	130,25	130,35	130,35	130,35
Lira sterlina	1521,50	1521,50	1526 —	1521,50	1528 —	1521,60	1520,50	1521,50	1521,50	1521,50
Marco germanico	259,75	259,75	260 —	259,75	255,50	259,80	260 —	259,75	259,75	259,75
Scellino austriaco	36 —	36 —	36 —	36 —	34,75	36,05	36,10	36 —	36 —	36 —
Escudo portoghese	26,06	26,06	26,10	26,06	26 —	26,05	26 —	26,06	26,06	26,06
Peseta spagnola	11,05	11,05	11,07	11,05	10,90	11,10	11,08	11,05	11,05	11,05
Yen giapponese	2,2725	2,2725	2,2725	2,2725	2,25	2,27	2,27	2,2725	2,27	2,27

Media dei titoli del 17 maggio 1974

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	97,425
Redimibile 3,50 % 1934	98,800
» 3,50 % (Ricostruzione)	86,275
» 5 % (Ricostruzione)	94,775
» 5 % (Riforma fondiaria)	91,925
» 5 % (Città di Trieste)	93,550
» 5 % (Beni esteri)	91,100
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	88,700
» 5,50 % » » 1968-83	89,450
» 5,50 % » » 1969-84	90,275
» 6 % » » 1970-85	92,425
» 6 % » » 1971-86	92,475
» 6 % » » 1972-87	92,275
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,225
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	95,900
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	95,250
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	91,175
» 5 % (» 1° aprile 1978)	89,875
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	92,175
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	91,300
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	90,675

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 maggio 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA	629,75
Dollaro canadese	653,95
Franco svizzero	220,075
Corona danese	107,71
Corona norvegese	119,225
Corona svedese	148,475
Fiorino olandese	245 —
Franco belga	16,839
Franco francese	130,30
Lira sterlina	1521 —
Marco germanico	259,875
Scellino austriaco	37,05
Escudo portoghese	26,03
Peseta spagnola	11,0675
Yen giapponese	2,271

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per esami, a nove posti di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina, specialità meccanici.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Vista la legge 28 luglio 1971, n. 585;
Visto il parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione in merito al programma d'esame;
Considerato che all'8 marzo 1973 sono disponibili, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina, cinquantuno posti;
Ritenuta la necessità, risultante dalle esigenze dell'amministrazione, di indire un concorso per nove posti nel ruolo della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina, specialità meccanici (servizio delle costruzioni navali e meccaniche);

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti - Diario e sede delle prove scritte Presentazione dei candidati per sostenere le prove d'esame

E' indetto un concorso, per esami, a nove posti di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina, specialità meccanici.

Gli esami del concorso consistono in due prove scritte, in un colloquio obbligatorio ed in un colloquio facoltativo.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 13 *e* 14 *settembre* 1974, *con inizio alle ore* 8, *presso il palazzo degli esami, via G. Induno,* 4, *Roma.*

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso disposta ai sensi del successivo art. 7 sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, per sostenere le prove scritte nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nel precedente comma, semprechè abbiano presentato tempestivamente la domanda di partecipazione al concorso (cfr. successivo art. 3) e siano in possesso di tutti i prescritti requisiti (cfr. successivo art. 2).

Il colloquio avrà luogo presso la sede e nel giorno che il Ministero riterrà di stabilire e che saranno partecipati ai singoli candidati con l'avviso di cui al successivo art. 9, terzo comma.

Art. 2.

Requisiti generali d'ammissione

Per l'ammissione al concorso di cui al precedente articolo è richiesto il possesso, da parte degli aspiranti, dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
2) età non inferiore agli anni 18 (compiuti);
3) età non superiore agli anni 32, salvo le eccezioni consentite a termini dell'allegato 2 al presente bando, per le categorie di concorrenti ivi previste;
4) buona condotta morale e civile;
5) sana e robusta costituzione fisica ed immunità da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;
6) possesso di uno dei seguenti titoli di studio conseguiti presso un istituto statale o presso un istituto legalmente riconosciuto e che sia, comunque, valido per la partecipazione a concorsi di accesso a carriere impiegatizie dello Stato: diploma di perito tecnico industriale nei suoi vari indirizzi specializzati o diploma di geometra o diploma di istituto nautico, sezione macchinisti e costruttori, o diploma di tecnico delle industrie meccaniche o di tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche o di tecnico delle industrie chimiche;
7) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;
8) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero non esserne stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso e, comunque, dall'accesso all'impiego.

Art. 3.

Domanda e termine di presentazione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale da L. 500, secondo lo schema di cui all'allegato 1 al presente bando, dovrà essere indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale impiegati civili - Divisione 11ª - Palazzo dell'Esercito - 00100 Roma.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Art. 4.

Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda per l'ammissione al concorso l'aspirante, oltre al proprio cognome e nome, deve dichiarare sotto la propria responsabilità:

1) la data ed il luogo della sua nascita;
2) di aver preso visione e di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni nonchè di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando;
3) la propria attuale residenza nonchè la precedente residenza, in caso di cambio, che risalga a meno di un anno, premettendo alla indicazione della località il relativo numero di codice postale;
4) l'indirizzo al quale desidera gli siano trasmesse dalla amministrazione le comunicazioni relative al concorso;
5) la situazione o le situazioni, fra quelle indicate nello allegato 2 al presente bando, per il riconoscimento del titolo all'elevazione del limite massimo di età o del titolo a che si prescinda da detto limite ai fini dell'ammissione al concorso (tale dichiarazione è prescritta solo per gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito dal precedente art. 3 per la presentazione della domanda di ammissione al concorso);
6) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
7) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
8) le eventuali condanne penali riportate;
9) la specie del titolo di studio posseduto (da indicare trascrivendo esattamente la denominazione relativa che risulta nel documento);
10) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari (tale dichiarazione è prescritta per i soli aspiranti di sesso maschile);
11) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (nella dichiarazione dei servizi dovranno

essere compresi quelli tuttora in atto come quelli resi precedentemente, con l'indicazione, relativamente a ciascuno di essi, della data di inizio e, se trattasi di servizio già conclusosi, della data di cessazione, della pubblica amministrazione o dell'ente pubblico presso cui il servizio sia stato o sia tuttora reso nonchè, se trattasi di servizio prestato in ruolo, della pertinente carriera, ruolo e qualifica, ovvero, se trattasi di servizio non di ruolo, della pertinente qualifica e categoria);

12) di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione a qualunque sede di primo impiego;

13) l'eventuale sua appartenenza a categorie di minorati fisici (invalidi di guerra ed invalidi civili di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi per lavoro, invalidi civili, sordomuti).

Nella stessa domanda coloro che intendano sottoporsi al colloquio facoltativo, dovranno esplicitamente dichiararlo, specificando la lingua o le lingue all'uopo prescelte fra quelle indicate nel programma annesso al presente bando (allegato 3). Ove l'interessato non faccia alcuna dichiarazione al riguardo, si riterrà che egli non intende sostenere colloquio facoltativo.

Art. 5.

Firma dell'aspirante sulla domanda

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere sottoscritta dall'aspirante con firma autografa che deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono

Art. 6.

Recapito delle comunicazioni da parte dell'amministrazione e delle comunicazioni o documenti da parte dell'aspirante

Dopo la presentazione della domanda, l'aspirante è tenuto a partecipare tempestivamente al Ministero le eventuali variazioni che riguardano la propria residenza ovvero l'indirizzo che avesse in precedenza indicato per il recapito delle comunicazioni da parte dell'amministrazione.

Comunque quest'ultima non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazioni all'aspirante, che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa della Amministrazione della difesa.

Qualsiasi istanza o comunicazione o documento che l'aspirante debba inviare all'amministrazione, dovrà essere indirizzato al Ministero della difesa - Direzione generale impiegati civili - Divisione 11ª - Palazzo dell'Esercito - 00100 Roma.

In ogni caso l'aspirante è tenuto a far richiamo, in modo chiaro, al concorso cui la sua comunicazione o istanza o documento si riferisce.

Art. 7.

Esclusione dal concorso

L'amministrazione può disporre in ogni momento (e, quindi, anche dopo l'esecuzione delle prove d'esame), con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso soltanto per difetto dei prescritti requisiti (cfr. precedenti articoli 2 e 4).

Art. 8.

Rinvio circa le modalità di svolgimento del concorso e di composizione della relativa commissione esaminatrice

Il concorso sarà svolto con le modalità contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 (contenente le relative norme di esecuzione), come modificati ed integrati dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 (concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato), ai quali si rinvia per tutto ciò che non è contemplato nei precedenti e nei seguenti articoli.

Analogo rinvio è fatto per la composizione della relativa commissione esaminatrice, alla quale si provvederà con successivo decreto ministeriale.

Art. 9.

Colloquio e votazione

Al colloquio obbligatorio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione al colloquio sarà data la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio obbligatorio non si intenderà superato se i candidati non avranno ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Saranno ammessi al colloquio facoltativo di lingue estere i soli candidati che avranno superato il colloquio obbligatorio.

Il colloquio facoltativo verrà valutato in centesimi di punto fino al massimo di 0,30 per ogni lingua straniera ed il punteggio così conseguito verrà aggiunto a quello riportato nel colloquio obbligatorio.

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto nel colloquio.

Per essere ammessi a sostenere le prove scritte ed il colloquio, i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Art. 10.

Riserva di posti o preferenza a parità di merito
Presentazione dei documenti relativi

I concorrenti che avranno superato il colloquio e che si trovino nelle condizioni per essere considerati ex combattenti (o comunque a questi assimilati o equiparati) e per essere considerati agli effetti della legge 2 aprile 1968, n. 482, invalidi del lavoro, invalidi di guerra, invalidi per servizio, invalidi civili di guerra, invalidi civili, sordomuti, orfani e vedove di guerra, orfani e vedove dei caduti per causa di servizio, orfani e vedove dei caduti sul lavoro, figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro e profughi (intendendosi per « profughi », oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati dai territori africani di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306, 25 febbraio 1963, n. 319 e alla legge 19 ottobre 1970, n. 744) e, agli effetti della legge 28 luglio 1971, n. 585, figli degli invalidi di guerra di prima categoria, saranno tenuti, qualora intendano far valere il titolo alla riserva di posti prevista dall'art. 20 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, e successive estensioni (cfr. art. 1 del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868) e dall'art. 12, ultimo comma, della predetta legge n. 482, ad esibire per loro diretta iniziativa i documenti indicati nell'allegato 4 al presente bando.

Parimenti i concorrenti che avranno superato il colloquio ed abbiano ed intendano far valere titoli di preferenza a parità di merito in quanto appartengano ad una od a più di una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482), saranno tenuti ad esibire, per loro diretta iniziativa i documenti indicati nello stesso allegato 4 al presente bando.

Il termine per la presentazione dei documenti relativi al riconoscimento del titolo alla riserva di posti (primo comma del presente articolo) come di quelli relativi al riconoscimento del titolo alla preferenza a parità di merito (secondo comma del presente articolo) è di venti giorni dalla data in cui i singoli concorrenti avranno sostenuto l'ultima prova del concorso.

I documenti si considereranno prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione dei documenti, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

I documenti dovranno essere inviati all'indirizzo di cui allo ultimo comma del precedente art. 6.

Ai fini del riconoscimento dei titoli validi sia per la riserva di posti che per la preferenza a parità di merito è sufficiente che i rispettivi documenti siano presentati in un unico esemplare.

Art. 11.

Approvazione della graduatoria
Dichiarazione dei vincitori e degli idonei

Previo accertamento della regolarità del procedimento, sarà approvata, con decreto ministeriale, la graduatoria generale dei candidati che hanno superato le prove del concorso e, sulla base dell'ordine di graduatoria, saranno dichiarati i vincitori del concorso stesso.

La graduatoria dei vincitori sarà comunque approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, accertamento da eseguirsi ai sensi del successivo art. 12 per ogni concorrente che sarà dichiarato vincitore.

L'anzidetto decreto ministeriale di approvazione della graduatoria generale, di quella dei vincitori del concorso e di quella dei candidati dichiarati semplicemente idonei sarà pubblicato nel Giornale ufficiale della Difesa e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 12.

Presentazione dei documenti per la nomina
Accertamento dei prescritti requisiti

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso riceveranno di ciò apposita comunicazione ministeriale.

Ai fini dell'accertamento, nei loro confronti, dei requisiti per l'ammissione all'impiego, essi saranno, con la stessa comunicazione, invitati a presentare i documenti indicati nell'allegato 5 al presente bando.

Il termine per la presentazione dei documenti è di trenta giorni dalla data di ricezione, da parte del concorrente, della comunicazione di cui sopra, a pena di decadenza dal diritto alla nomina.

I documenti si considereranno prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione dei documenti, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

I documenti dovranno essere inviati all'indirizzo di cui all'ultimo comma del precedente art. 6.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

L'idoneità specifica dei sordomuti all'esercizio delle mansioni del ruolo al quale si riferisce il concorso di cui al presente decreto sarà accertata secondo le modalità di cui allo art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 308. Tale accertamento potrà aver luogo anche prima dello svolgimento delle prove di esame.

Art. 13.

Regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità

Le copie autentiche degli atti e documenti ottenute con i sistemi previsti dall'art. 12 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e con i procedimenti indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962 (v. tabella *B*) integrato dal decreto 10 aprile 1966 possono essere validamente prodotte in luogo degli originali, se l'originale non sia esplicitamente richiesto, quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore e siano state autenticate, giusta art. 14 della citata legge n. 15, da un notaio, cancelliere, segretario comunale od altro funzionario incaricato dal sindaco nonchè dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale o al quale deve essere prodotto il documento.

Tutte le copie di atti e documenti nonchè tutti gli estratti, i certificati, le attestazioni e le dichiarazioni indicate negli allegati 4 e 5 al presente bando sono soggette all'imposta di bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, quale risulta modificato dalla legge 18 ottobre 1962, n. 1550, dalla legge 5 dicembre 1964, n. 1267 e dal decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034.

L'esenzione dall'imposta di bollo è consentita per i candidati indigenti relativamente alle copie ed estratti dei registri dello stato civile o del casellario giudiziale, ai certificati, alle dichiarazioni ed alle attestazioni di qualsiasi genere purchè essi presentino contemporaneamente un certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante la loro iscrizione nell'elenco dei poveri o purchè gli estremi di tale certificato siano chiaramente riportati sull'atto di esenzione a cura dell'autorità che lo ha rilasciato.

Sono soggette a legalizzazione soltanto le firme dei capi di istituto di istruzione legalmente riconosciuto sui diplomi originali e sui certificati di studio dai medesimi rilasciati, quando si tratti di istituto di istruzione avente sede fuori della provincia di Roma (legalizzazione da eseguirsi dal competente ufficio del provveditore agli studi) nonchè le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e quelle apposte dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari, residenti nello Stato, sugli atti e documenti formati nello Stato, rilasciati dai detti organi (legalizzazione da eseguirsi dalle autorità indicate nell'art. 17 della predetta legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificato dall'art. 14 della legge 11 maggio 1971, n. 390).

Per ogni altro aspetto che riguardi la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità provvedono le norme di cui alla stessa legge 4 gennaio 1968, n. 15, integrata da quelle della legge 11 maggio 1971, n. 390.

L'amministrazione si riserva la facoltà, ove alcuno dei documenti di cui agli allegati 4 e 5, tempestivamente pervenuto, risulti affetto da irregolarità formali non sanabili, di prefissare al concorrente, per la relativa regolarizzazione, un nuovo breve termine perentorio decorso il quale senza che la regolarizzazione risulti debitamente compiuta, il candidato decadrà, rispettivamente, dal diritto alla riserva dei posti ed alla preferenza a parità di merito ovvero dal diritto alla nomina.

Art. 14.

Nomina

I vincitori del concorso che saranno risultati in possesso di tutti i requisiti prescritti conseguiranno, con decreto ministeriale, la nomina a perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina, specialità meccanici, con l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 9, 10 e 33 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e saranno utilizzati in conformità delle vigenti disposizioni sullo stato e l'impiego del personale appartenente al predetto ruolo con il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 (stipendio iniziale annuo lordo di L. 1.176.000, corrispondente al parametro 160).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 settembre 1973

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *aprile* 1974
Registro n. 17 *Difesa, foglio n.* 100

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta legale da L 500)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 11ª - Palazzo dell'Esercito - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . .) il . . . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per esami, a nove posti di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina, specialità meccanici, indetto con decreto ministeriale 4 settembre 1973.

Fa presente (1) di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età di 32 anni (*1-bis*) perchè (*1-ter*) . . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (provincia di . . . . .) (2);

(3) di aver riportato la seguente condanna penale (o le seguenti condanne penali) . . . .;

di possedere il seguente titolo di studio (4) . . . . con specializzazione (5) . . . . rilasciato da (6) . . . . . . nell'anno . . . . . . e che tale titolo di studio è del tutto conforme alle prescrizioni di cui all'art. 2 del bando di concorso;

(7) di trovarsi, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione (*7-bis*) . . . . . .;

(8) di prestare attualmente servizio come impiegato dal . . . . . presso . . . . . (indicare l'ente pubblico o la pubblica amministrazione di appartenenza, anche se

trattasi di Amministrazione della difesa) con la qualifica di . . della carriera . . (direttiva o di concetto o esecutiva, per gli impiegati di ruolo) o della categoria . . (prima, seconda o terza per gli impiegati non di ruolo); ovvero, in caso diverso, di aver prestato servizio in precedenza come impiegato, dal al . . presso . . (indicare l'ente pubblico o la pubblica amministrazione) con la qualifica di . . della carriera . . . (direttiva, di concetto o esecutiva, per gli impiegati di ruolo) o della categoria . . (prima, seconda o terza, per gli impiegati non di ruolo) e che la risoluzione del relativo rapporto di impiego fu dovuta . . (indicare la causa);

di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare nel primo impiego l'assegnazione a qualunque sede;

di appartenere alla categoria (9) .,

di prescegliere per il colloquio facoltativo, la lingua, o le lingue (10): .,

di risiedere in (11) . .

. lì .

Firma (12)

---

(1) A questa dichiarazione sono tenuti soltanto gli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbiano superato il 32° anno di età e si trovino in una, o più di una, delle situazioni indicate nell'allegato 2 al bando di concorso.

(1-*bis*) Ovvero, se del caso: «di aver diritto a che si prescinda nei propri confronti dal limite di età» (v. ultima parte dell'allegato 2 al bando di concorso).

(1-*ter*) Specificare quale o quali delle situazioni indicate nell'allegato 2 al bando dia titolo, nel caso specifico, all'agevolazione relativa al limite di età.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(3) A questa dichiarazione sono tenuti solo gli aspiranti che abbiano riportato condanne penali.

(4) Da indicare trascrivendo esattamente la denominazione relativa che risulta dal documento.

(5) Questa dichiarazione, ovviamente, va omessa se non sia stata conseguita alcuna specializzazione del titolo di studio. L'eventuale specializzazione deve essere, comunque, indicata trascrivendola dal relativo documento secondo l'esatta denominazione in esso contenuta.

(6) Indicare l'istituto statale di istruzione di secondo grado o l'istituto legalmente riconosciuto che ha rilasciato il titolo di studio trascrivendo integralmente dal documento la relativa denominazione.

(7) A questa dichiarazione sono tenuti i soli aspiranti di sesso maschile.

(7-*bis*) Secondo i casi: ha già prestato servizio militare di leva; è attualmente in servizio militare presso . ., non ha prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva; non ha prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile» o «rivedibile», si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto . . ., non ha prestato servizio militare perchè dichiarato riformato, etc.

(8) A questa dichiarazione sono tenuti i soli aspiranti attualmente alle dipendenze di una pubblica amministrazione ovvero che abbiano avuto precedenti rapporti di impiego con una pubblica amministrazione e che tale rapporto sia stato risolto.

(9) Invalidi di guerra o invalidi civili di guerra (o assimilati); invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti. A questa dichiarazione sono tenuti i soli aspiranti che appartengano a tali categorie.

(10) Inglese, francese, tedesco. A questa dichiarazione sono tenuti solo gli aspiranti che intendano sostenere il colloquio facoltativo.

(11) Indicare la residenza in modo chiaro e secondo l'ordine seguente: via e relativo numero, numero di codice postale, comune e provincia. Indicare anche la precedente residenza se il cambio sia avvenuto da meno di un anno. L'aspirante, ove desideri che le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse dalla amministrazione ad un recapito diverso da quello della residenza, dovrà, in aggiunta alla dichiarazione riguardante la residenza stessa, specificare in modo chiaro l'indirizzo per le comunicazioni di cui sopra (via e relativo numero, numero di codice postale, comune e provincia).

(12) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale od altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso. Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

ALLEGATO 2

(rif. art. 2, primo comma, n. 3, del bando)

Il limite massimo di età indicato nell'art. 2 (primo comma, n. 3) del bando ai fini della partecipazione al concorso è elevato:

1) di due anni per gli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso risultino coniugati nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni per gli aspiranti che:

a) appartengano alle categorie dei partigiani combattenti, dei reduci dalla prigionia o dei cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 o ad altra categoria cui siano applicabili, a norma delle disposizioni in vigore, i benefici previsti dalla legge in favore dei combattenti, purchè non abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e purchè non si trovino nei casi previsti dall'art 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) siano profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Libia (il beneficio è limitato ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951), dalla Somalia (il beneficio è limitato, in quest'ultimo caso, ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri e dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra o siano connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia, da Tangeri, dall'Algeria e da altri paesi del continente africano per i motivi e nei limiti di tempo stabiliti dalle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319 (per i profughi e i connazionali rimpatriati che siano disoccupati cfr. più sotto n. 7) lettera *a*);

3) ad anni 39 per gli aspiranti che:

a) appartengano alla categoria dei partigiani combattenti — o ad altre categorie assimilate a quella dei combattenti — e siano provvisti di decorazione di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare ovvero siano stati promossi per merito di guerra;

b) siano capi di famiglia numerosa, da intendersi per tale — ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267 — la famiglia costituita da almeno sette figli viventi, computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra;

4) del periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944 per gli aspiranti che furono già colpiti dalle abrogate leggi razziali, salvo quanto previsto dal successivo n. 6), lettera *a*), per i deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente nei confronti degli aspiranti che siano cessati dal servizio di assistente ordinario universitario per ragioni di carattere non disciplinare e di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria nei confronti degli aspiranti che siano in attività di servizio quali assistenti volontari od incaricati o che siano cessati da tale servizio per ragioni di carattere non disciplinare (art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465).

Tutte le elevazioni del limite di età indicate sotto i precedenti numeri e lettere sono cumulabili fra loro, ma, anche in caso di cumulo, il limite massimo non può superare i 40 anni di età.

Il limite massimo di età è, inoltre, elevato, restando assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante;

6) ad anni 40:

a) per gli aspiranti che riportarono, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero furono deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per gli aspiranti che appartengano alla categoria del personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale i quali siano stati soppressi e posti in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi più di cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego;

7) ad anni 55: per gli aspiranti che debbano essere considerati, secondo le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482:

a) invalidi di guerra e invalidi civili di guerra (e assimilati) ovvero profughi in stato di disoccupazione (1);

b) invalidi per servizio;

c) invalidi del lavoro;

d) invalidi civili;

e) sordomuti;

f) orfani e vedove di coloro che siano morti — ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che diedero luogo a trattamento di pensione di guerra, di pensione privilegiata ordinaria o di rendita di infortunio — per fatto di guerra o per servizio o del lavoro ovvero figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro, ovvero figli degli invalidi di guerra di prima categoria (legge 28 luglio 1971, n. 585).

Si prescinde dal limite massimo di età prescritto per la partecipazione al concorso:

a) nei confronti degli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso siano in servizio presso amministrazioni dello Stato in qualità di impiegati civili di ruolo o di operai di ruolo;

b) nei confronti degli aspiranti che, alla stessa data, siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia nonchè vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti;

c) nei confronti degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o di autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o della Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili.

Sono, comunque, esclusi dal beneficio — e quindi dal concorso — gli aspiranti che abbiano compiuto il 65° anno di età, limite previsto dall'art. 1 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, per il collocamento a riposo degli impiegati civili di ruolo delle amministrazioni dello Stato.

---

(1) Intendendosi per «profughi», oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306, 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

ALLEGATO 3

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1ª *Prova*:

Matematica (nei limiti dei programmi d'insegnamento degli istituti tecnici industriali).

2ª *Prova*:

Calcolo di un organo semplice o accessorio di macchina e conseguente esecuzione di schizzo quotato d'officina con indicazioni delle tolleranze.

Il candidato potrà eseguire schemi e schizzi quotati a matita ed inoltre potrà consultare i normali manuali tecnici. Gli elaborati dovranno essere corredati di un'ampia relazione dimostrante i criteri adottati ed una buona conoscenza della materia trattata.

N. B. — All'ordine sopraindicato potrà non corrispondere la successione nell'effettivo svolgimento delle prove essendo lasciata alla commissione esaminatrice ogni decisione al riguardo.

Alla commissione stessa è lasciata anche ogni determinazione circa la durata delle singole prove.

COLLOQUIO

A) *Obbligatorio.*

Meccanica applicata:

Statica, cinematica, dinamica (unità di misura del lavoro, della potenza), relazioni fra le principali unità di misura meccaniche dei sistemi più comuni in uso, resistenze passive. Resistenze dei materiali, sollecitazioni e deformazioni (carichi, limiti di elasticità, snervamento, rottura, carico di sicurezza).

Sollecitazioni semplici e formule da applicare. Flessioni delle travi, cenni su altre sollecitazioni composte.

Applicazione delle nozioni delle sollecitazioni semplici e composte al calcolo di travi e di organi meccanici.

Composizione dei meccanismi, trasmissioni del lavoro, rendimento, attrito, lubrificazione, trasmissioni per mezzo di ruote di frizione, ruote dentate, cingoli, eccentrici, sistemi articolati semplici.

Regolazione del moto di un albero, volani e regolatori.

Richiami dei principi di idrostatica e idrodinamica, macchine idrauliche (ruote Pelton; turbine Francis e derivati).

Meccanica:

Lavorazione dei legnami, generalità sui metalli e loro leghe e cenni sui procedimenti di fabbricazione e loro principali caratteristiche. Fonderia (forme ed anime, sabbie, staffature, mote e miscele per anime, agglutinati). Modelli in legno ed in metallo, ritiro, soprametalli, sottosquadri, portate di anima, modelli composti, sagome, casse d'anima, attrezzi per formare, essiccamento delle forme e delle anime, formature con modello, a sagoma, miste, a mano, forme in conchiglia e formatura meccanica, preparazione della forma per colata, spinta del metallo liquido e sua neutralizzazione, operazioni di colata, estrazione dei getti, pulitura, sbavatura, etc., difetti dei getti, forni e crogioli, elementi di fonderia delle leghe non ferrose. Forgiatura a freddo ed a caldo, nozioni sulla fabbricazione delle barre profilate, lamiere, nastri, tubi e fili. Fucinatura a mano e meccanica del ferro e dell'acciaio.

Aggiustaggio, tracciatura, strumenti, operazioni fondamentali di tracciatura, strumenti di misura, calibri, tolleranza, operazioni di limatura, foratura, alesatura, filettatura.

Forgiatura a caldo e cenni sui trattamenti termici degli acciai.

Chiodature. Saldature. Bolliture. Cenni sulle macchine utensili per legnami e per metalli. Prove meccaniche e tecnologiche sui materiali metallici.

Disegno:

Il candidato dovrà dar prova di saper prontamente spiegare e razionalmente interpretare disegni già compilati.

Cenni sull'organizzazione tecnica delle varie lavorazioni di officina e norme per la prevenzione di infortuni sul lavoro.

B) *Facoltativo.*

Conversazione in lingua inglese, francese e tedesca su argomento prevalentemente a carattere tecnico (il candidato può chiedere, e deve specificarlo nella domanda, di sostenere il colloquio in una o più lingue).

Il Ministro: TANASSI

ALLEGATO 4
(rif. art. 10 del bando)

CATEGORIE DEGLI AVENTI TITOLO ALLA PREFERENZA A PARITA' DI MERITO E DOCUMENTI DA ESIBIRE A DIMOSTRAZIONE DEL TITOLO

N. B. — Per la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità vedasi art. 13 del bando di concorso.

1) Insigniti di medaglia al valor militare:

relativo brevetto o documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) e del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e militari di truppa), dal quale risulti il conferimento della ricompensa.

2) Invalidi di guerra (ed equiparati):

decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano, fra

l'altro, indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la voce indicativa della minorazione e la categoria di pensione, con l'esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

3) Invalidi civili di guerra:

decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano, fra l'altro, indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido civile di guerra (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la voce indicativa della minorazione e la categoria di pensione, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

4) Invalidi per servizio:

decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

5) Invalidi del lavoro:

dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro dalla quale risulti che l'interessato è iscritto nel rispettivo elenco provinciale nonchè l'infermità o lesione che ha determinato la sua invalidità e il grado di riduzione della sua capacità lavorativa oppure una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. circa la natura dell'invalidità e circa il grado di riduzione della capacità lavorativa dell'invalido.

6) Orfani di guerra e figli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi durante l'effettivo servizio militare; orfani dei caduti per fatto di guerra e figli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi fuori del servizio militare; figli degli invalidi di guerra di prima categoria:

certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra attestante l'iscrizione del concorrente nell'elenco generale della rispettiva categoria.

7) Orfani dei caduti per causa di servizio:

dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il suo decesso avvenne per causa di servizio;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è orfano del caduto cui si riferisce il precedente documento.

8) Figli di coloro che siano divenuti per causa di servizio permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 4) relativo al genitore del concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il genitore del concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

9) Orfani dei caduti sul lavoro:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il genitore del concorrente è deceduto per causa di lavoro;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è orfano del caduto cui si riferisce il precedente documento.

10) Figli di coloro che siano divenuti per causa di lavoro permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 5) relativo al genitore del concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il genitore del concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

11) Feriti in combattimento:

relativo brevetto ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e militari di truppa) dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento.

12) Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra:

relativo brevetto o documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e i militari di truppa) dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione.

13) Capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra):

stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

14) Coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3:

attestato della Scuola superiore della pubblica amministrazione che specifichi, con il relativo punteggio conseguito, il corso, o i corsi, di preparazione o di integrazione frequentati dal concorrente e certifichi l'esito favorevole da lui ottenuto in relazione a tale punteggio.

15) Figli degli invalidi di guerra, degli invalidi civili di guerra, degli invalidi per servizio, degli invalidi del lavoro:

documento di cui al precedente n. 2) o n. 3) o n. 4) o n. 5) relativo al genitore del concorrente;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferisce il precedente documento.

16) Vedove non rimaritate dei caduti in guerra; vedove non rimaritate dei caduti per fatto di guerra:

modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

17) Mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi durante l'effettivo servizio militare; mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi fuori del servizio militare:

certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra attestante l'iscrizione della concorrente nell'elenco della rispettiva categoria.

18) Vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio:

dichiarazione, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante la condizione della concorrente.

19) Mogli di coloro che siano divenuti per causa di servizio permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 4) relativo al marito della concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il marito della concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che la concorrente è moglie dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

20) Vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il marito della concorrente è deceduto per causa di lavoro;

ed inoltre:

certificato del sindaco, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, attestante che la concorrente è vedova non rimaritata del caduto cui si riferisce il precedente documento.

21) Mogli di coloro che siano divenuti per causa di lavoro permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 5) relativo al marito della concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il marito della concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che la concorrente è moglie dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

22) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra; madri e sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra (il certificato dovrà anche indicare le generalità del caduto e, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

23) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti per causa di servizio:

dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il suo decesso avvenne per causa di servizio;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile del caduto cui si riferisce il precedente documento (il certificato, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

24) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il figlio o il fratello della concorrente è deceduto per causa di lavoro;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile del caduto cui si riferisce il precedente documento (il certificato, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

25) Coloro che abbiano prestato servizio ad ogni effetto equiparabile al servizio militare di combattente:

dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare, semprechè detta dichiarazione non sia stata incorporata, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o nel foglio matricolare militare (per i sottufficiali, graduati e militari di truppa), nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale, autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato.

26) Coloro che siano reduci dalla deportazione o dall'internamento:

attestazione comprovante tale loro condizione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati risiedono.

27) Profughi (1):

documento comprovante il riconoscimento della qualifica previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi).

28) Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione della difesa:

copia integrale autentica dello stato matricolare aggiornato o, a seconda dei casi, dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornati se trattasi di servizio inerente a rapporto di impiego continuativo, con indicazione, sui documenti stessi o su certificato a parte rilasciato dal competente ufficio dell'amministrazione, dei giudizi complessivi di anno in anno, e sino all'ultimo, riportati, ovvero, se trattasi di servizio non di ruolo, un aggiornato certificato, rilasciato dal competente ufficio dell'amministrazione, da cui risultino in modo completo gli estremi relativi al servizio (fra gli altri, la data di inizio, la continuità, la natura di esso, la data e i motivi dell'eventuale cessazione, la qualifica e la categoria rivestite) nonchè i giudizi complessivi di anno in anno, e sino all'ultimo, riportati.

29) Coniugati con o senza prole e vedovi con prole:

stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

30) Invalidi civili:

certificato della commissione sanitaria provinciale di cui agli articoli 7 delle leggi 6 agosto 1966, n. 625 e 30 marzo 1971, n. 118, attestante, fra l'altro, lo stato di invalido civile del concorrente nonchè la natura della sua minorazione fisica ed il grado di riduzione della sua capacità lavorativa oppure un certificato del competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati invalidi civili dal quale risultino, insieme con gli estremi relativi all'avvenuto accertamento da parte della predetta commissione sanitaria provinciale, gli stessi elementi sopraspecificati (natura della minorazione fisica e grado di riduzione della capacità lavorativa dell'invalido).

31) Sordomuti:

certificato attestante lo stato di sordomuto rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti e dal quale risulti, fra l'altro, se il concorrente sia colpito da sordità sin dalla nascita o, in caso diverso, se l'abbia, o meno, contratta prima dell'apprendimento del linguaggio.

Il Ministro: Tanassi

---

(1) Intendendosi per « profughi », oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306, 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

Allegato 5
(rif. art. 12 del bando)

Documenti che devono essere presentati dai concorrenti utilmente collocati nella graduatoria

N.B. — Per la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità vedasi art. 13 del bando di concorso.

A) *Da parte di tutti i concorrenti in genere, salvo che non si trovino in una delle situazioni indicate nelle successive lettere* B), C) *e* D):

1) estratto — non è ammesso il certificato — dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà esibire un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione, in ogni caso, è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che l'interessato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

4) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) diploma originale, o copia autentica, del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (v. art. 2 del bando).

In caso di smarrimento o di distruzione del diploma il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato è consentito di presentare, in luogo di esso, il certificato-diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato. Insieme con il certificato-diploma il candidato dovrà esibire un certificato, di data non anteriore a quella della ricezione della comunicazione ministeriale di invito a presentare i documenti, con il quale la stessa autorità scolastica che rilasciò il certificato-diploma (od altra competente autorità superiore della pubblica istruzione) attesti che lo stesso certificato-diploma è tuttora da considerare ad ogni effetto valido come documento sostitutivo del diploma;

6) certificato medico, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi (di guerra, civili di guerra, per servizio, del lavoro, civili), il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, anche per i non invalidi, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

7) uno dei seguenti documenti militari (la presentazione è richiesta per i soli candidati di sesso maschile):

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) ovvero copia autentica del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali, graduati e militari di truppa) rilasciati dall'autorità militare competente;

b) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare: copia autenticata del foglio matricolare aggiornato rilasciato dal distretto militare competente se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica) ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva: un certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario di leva se il giudizio è stato emesso dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre) ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto se il giudizio è stato emesso da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva: un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre ovvero un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto se il candidato è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana); 3) (certificato di godimento dei diritti politici); 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 6) (certificato medico) dovranno recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

Dai certificati di cui ai numeri 2) e 3) dovrà, altresì, risultare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I documenti di cui ai numeri da 1) a 4) e il documento di cui al n. 6) dovranno essere prodotti in originale.

Documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso

In aggiunta ai documenti di cui ai precedenti numeri da 1) a 7), i concorrenti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso avevano superato il limite massimo di età all'uopo prescritto (v. art. 2, n. 3), del bando) esibiranno i documenti specificati per ciascuna delle categorie di seguito elencate:

Concorrenti colpiti dalle abrogate leggi razziali:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dalla competente autorità israelitica, salvo quanto più sotto specificatamente previsto per i deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Concorrenti che riportarono sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista:

relativa sentenza (copia autentica).

Concorrenti che riportarono sanzioni di polizia per lo stesso motivo o che furono deportati od internati per motivi di persecuzione razziale:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dal prefetto della provincia nel cui territorio risiedono.

Concorrenti che siano cessati dal servizio di assistente ordinario universitario per ragioni di carattere non disciplinare ovvero che siano in attività di servizio quali assistenti volontari od incaricati o che siano cessati da tale servizio per ragioni di carattere non disciplinare:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dalla competente università e dal quale risulti, fra l'altro, la precisa durata dell'appartenenza ai ruoli di assistente ordinario o del servizio prestato in qualità di assistente volontario od incaricato.

Concorrenti che appartengano alla categoria del personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale i quali siano stati soppressi e posti in liquidazione ai sensi della legge 4 febbraio 1956, n. 1404:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dall'ufficio liquidazione dei predetti enti presso il Ministero del tesoro e dal quale risulti, fra l'altro, la data della cessazione del rapporto di impiego.

Concorrenti che siano coniugati con o senza prole o vedovi con prole o siano capi di famiglia numerosa:

stato di famiglia o certificato del sindaco dai quali risulti la composizione della famiglia alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Concorrenti che siano profughi (1):

attestazione rilasciata dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione dalla quale risulti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso l'interessato era iscritto nell'elenco dei disoccupati previsto dall'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482 oppure, ove tale circostanza non ricorra, il documento comprovante il riconoscimento della qualifica previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità consolari della località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi).

Concorrenti che siano sordomuti:

certificato del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, ovvero un certificato attestante lo stato di sordomuto rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti e dal quale risulti, fra l'altro, se l'interessato sia colpito da sordità sin dalla nascita o, in caso diverso, se l'abbia, o meno, contratta prima dell'apprendimento del linguaggio.

Concorrenti che appartengano alle categorie dei partigiani combattenti o dei reduci dalla prigionia o dei cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 o ad altra categoria cui siano applicabili i benefici previsti dalla legge in favore dei combattenti; concorrenti, appartenenti alle stesse categorie,

che siano provvisti di decorazione di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare o che siano stati promossi per merito di guerra; concorrenti che siano (ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482) invalidi di guerra e invalidi civili di guerra (e assimilati), invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di coloro che siano morti, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che diedero luogo a trattamento di pensione di guerra, di pensione privilegiata ordinaria o di rendita di infortunio, per fatto di guerra o per servizio o del lavoro ovvero figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro ovvero figli degli invalidi di guerra di prima categoria:

documenti della stessa specie già indicata, per ciascuna delle categorie, nell'allegato 4 al presente bando, dai quali risulti, nei riguardi dell'interessato, la completa esistenza, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dello stato attributivo del titolo all'elevazione del limite massimo di età.

Qualora alcuna delle indicate situazioni sia stata fatta già valere per i benefici di cui all'art. 10 del bando di concorso non è richiesta una nuova presentazione del documento o dei documenti in tale sede già prodotti, purchè questi siano regolari e siano idonei anche alla dimostrazione del titolo all'elevazione del limite massimo di età; ma della già avvenuta presentazione il concorrente deve fare esplicita menzione nell'inviare gli altri documenti di cui al presente allegato.

Concorrenti trovantisi, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, nella posizione di impiegati civili di ruolo o di operai di ruolo presso amministrazioni dello Stato o di ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia o di vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti:

se alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso gli interessati non siano cessati dalle posizioni predette, il titolo a che si prescinda, nei loro confronti, dal limite massimo di età prescritto per la partecipazione al concorso stesso sarà comprovato dalla copia dello stato matricolare o dello stato di servizio o del foglio matricolare che essi sono tenuti a presentare ai sensi delle successive lettere B) e C) del presente allegato.

In caso diverso, gli interessati esibiranno, in aggiunta ai documenti di cui ai precedenti numeri da 1) a 7) del presente allegato, una copia autentica dello stato matricolare aggiornato attestante il servizio prestato come impiegato di ruolo ovvero una copia autentica dello stato di servizio aggiornato attestante il servizio prestato come ufficiale in servizio permanente ovvero una copia autentica del foglio matricolare aggiornato attestante il servizio prestato come operaio di ruolo o come sottufficiale in servizio permanente o come vicebrigadiere, graduato o militare di truppa in servizio continuativo.

Ove alcuno di questi ultimi documenti sia stato già esibito ai fini dell'ammissione ai benefici di cui all'art. 10 del bando di concorso, non se ne richiede una nuova presentazione purchè il documento già esibito sia regolare; ma della già avvenuta presentazione il concorrente deve fare esplicita menzione nello inviare gli altri documenti di cui al presente allegato.

Concorrenti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o d'autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili:

attestazione rilasciata dalla competente autorità militare comprovante la loro sopradescritta situazione.

B) *Da parte dei concorrenti che appartengano al personale statale di ruolo (impiegati ed operai)*:

1) copia integrale autentica dello stato matricolare o del foglio matricolare aggiornato rilasciato dall'amministrazione di appartenenza;

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 5), del presente allegato);

3) certificato medico, secondo modalità già prescritte alla precedente lettera A), n. 6), del presente allegato, recante data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione (solo in originale).

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera A) ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

C) *Da parte dei concorrenti che si trovino alle armi in carriera continuativa (ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e graduati) o che siano in servizio continuativo nei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e nell'Arma dei carabinieri*:

1) copia integrale autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali, vice brigadieri, graduati e militari appartenenti ai predetti Corpi ed all'Arma dei carabinieri);

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 5), del presente allegato);

3) certificato generale del casellario giudiziale (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 4), del presente allegato);

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo cui gli interessati appartengono attestante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) debbono essere prodotti in originale e recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera A) ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

D) *Da parte dei concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva compreso il servizio in qualità di ufficiale di prima nomina*:

1) certificato rilasciato dal comandante del Corpo cui gli interessati appartengono attestante la loro posizione militare nonchè la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano;

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 5), del presente allegato);

3) certificato generale del casellario giudiziale (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 4), del presente allegato).

I documenti di cui ai numeri 1) e 3) debbono essere prodotti in originale e recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera A) ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Il Ministro: TANASSI

---

(1) Intendendosi per « profughi », oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

(3854)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a sette posti di ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto di ragioneria delle segreterie universitarie per le sedi della regione Piemonte.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a sette posti di ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto di ragioneria delle segreterie universitarie per le sedi della regione Piemonte, indetto con decreto ministeriale 10 agosto 1973, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1973, registro n. 88, foglio n. 274, si terranno in Torino, nelle aule del Politecnico, corso Duca degli Abruzzi n. 24, alle ore 8,30, nei seguenti giorni:

11 giugno 1974: prova di diritto;

12 giugno 1974: prova di ragioneria e contabilità generale dello Stato.

(4006)

Diario della prova scritta e della prova pratica di dattilografia del concorso pubblico, per esami, a trenta posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva delle segreterie universitarie per le sedi della regione Piemonte.

La prova scritta e la prova pratica di dattilografia del concorso pubblico, per esami, a trenta posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva delle segreterie universitarie per le sedi della regione Piemonte, indetto con decreto ministeriale 10 agosto 1973, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1973, registro n. 88, foglio n. 273, si terranno in Torino, nelle aule del Politecnico, corso Duca degli Abruzzi n. 24, alle ore 8,30, nei seguenti giorni:

18 giugno 1974: tema di italiano;

19 giugno 1974: prova pratica di dattilografia.

(4007)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da colloquio, per la nomina a quattro posti di ispettore centrale per le antichità e belle arti, specializzazione architettura, nel ruolo degli ispettori centrali.

Nel Bollettino ufficiale n. 23 del 7 giugno 1973, parte II, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 31 gennaio 1973, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso per titoli, integrato da colloquio, per la nomina a quattro posti di ispettore centrale per le antichità e belle arti, specializzazione architettura, nel ruolo degli ispettori centrali, indetto con decreto ministeriale 1° febbraio 1971.

(3964)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Riduzione, da cinque a quattro, dei posti di commesso in prova, nel ruolo della carriera del personale ausiliario, messi a concorso con decreto ministeriale 2 luglio 1973.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1973, registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 1973, registro n. 28 Tesoro, foglio n. 110, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 25 settembre 1973, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli, a cinque posti di commesso in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Considerato che nella determinazione del calcolo dei posti vacanti nel ruolo anzidetto alla data del 2 luglio 1973 non è stato tenuto conto di un posto indisponibile, da attribuire ad un invalido per servizio, in applicazione delle norme sull'assunzione obbligatoria previste dal citato testo unico e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482;

Ritenuto pertanto che si rende necessaria la riduzione dei posti di commesso in prova messi a concorso con il menzionato decreto ministeriale 2 luglio 1973 da cinque a quattro e cioè a quante risultano essere le effettive vacanze dei posti, nel ruolo della carriera del personale ausiliario;

Decreta:

Il numero dei posti di commesso in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario del Ministero del bilancio e della programmazione economica messi a concorso con decreto ministeriale 2 luglio 1973, registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 1973, registro n. 28 Tesoro, foglio n. 110, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 25 settembre 1973, viene ridotto da cinque a quattro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1974

Il Ministro: GIOLITTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1974
Registro n. 14 *Tesoro, foglio n.* 83

(4008)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100741320)